

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">Articolo 42</p> <p>1. In un unico tumulo è consentita, compatibilmente con lo spazio a disposizione, la collocazione di un feretro e di due cassette di resti e/o di urne cinerarie o in assenza di feretro di tre cassette di resti e/o urne cinerarie.</p> <p>2. I diritti di sepoltura sono circoscritti alle sole persone per le quali viene fatta la concessione. Il loculo, inoltre, viene concesso quando si è già verificato il decesso. Anche in tal caso potrà essere concesso al coniuge o convivente superstite, se ne farà richiesta, altro loculo vicino a quello occupato dal coniuge o convivente deceduto.</p> <p>3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. I diritti di concessione individuale hanno la durata di 30 anni dalla data della prima tumulazione sia che riguardi la salma o sia che si riferisca alle cassette di resti e/o alle urne cinerarie per le quali il loculo è stato concesso.</p> <p>4. Alla scadenza di anni trenta dalla data della tumulazione, il Comune rientrerà in possesso del loculo e i resti mortali verranno collocati nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza, previo pagamento delle seguente quote:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% del costo del loculo in vigore alla data della richiesta, per riconcessione di durata trentennale; - 2/3 del costo del loculo in vigore alla data della richiesta, per riconcessione di durata ventennale; - 1/3 del costo del loculo in vigore alla data della richiesta, per riconcessione di durata decennale. <p>5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.</p> <p>6. I concessionari possono retrocedere al Comune in qualsiasi momento il loculo avuto in concessione. In caso di accoglimento dell'istanza, il Comune corrisponderà l'intero prezzo a suo tempo pagato risultante dall'atto di concessione nel caso in cui il loculo non sia mai stato utilizzato. Nel caso in cui il loculo sia stato utilizzato il Comune rimborserà un importo corrispondente al prezzo a suo tempo pagato dedotto del 20% se la retrocessione avviene nel primo anno, del 30% se la retrocessione avviene tra il secondo e il decimo anno e del 50% se la retrocessione avviene tra l'undicesimo e il quindicesimo anno.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 42</p> <p>1. In un unico tumulo è consentita, compatibilmente con lo spazio a disposizione, la collocazione di un feretro e di due cassette di resti e/o di urne cinerarie o in assenza di feretro di tre cassette di resti e/o urne cinerarie.</p> <p>2. I diritti di sepoltura sono circoscritti alle sole persone per le quali viene fatta la concessione. Il loculo, inoltre, viene concesso quando si è già verificato il decesso o qualora il richiedente sia di età superiore ai 70 anni, sia residente nel Comune o vi abbia risieduto per almeno dieci anni anche in modo non continuativo. Anche in tal caso potrà essere concesso al coniuge o convivente superstite, se ne farà richiesta, altro loculo vicino a quello occupato dal coniuge o convivente deceduto.</p> <p>3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. I diritti di concessione individuale hanno la durata di 30 anni dalla data della prima tumulazione sia che riguardi la salma o sia che si riferisca alle cassette di resti e/o alle urne cinerarie per le quali il loculo è stato concesso.</p> <p>4. Alla scadenza di anni trenta dalla data della tumulazione, il Comune rientrerà in possesso del loculo e i resti mortali verranno collocati nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza, previo pagamento delle seguente quote:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% del costo del loculo in vigore alla data della richiesta, per riconcessione di durata trentennale; - 2/3 del costo del loculo in vigore alla data della richiesta, per riconcessione di durata ventennale; - 1/3 del costo del loculo in vigore alla data della richiesta, per riconcessione di durata decennale. <p>5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.</p> <p>6. I concessionari possono retrocedere al Comune in qualsiasi momento il loculo avuto in concessione. In caso di accoglimento dell'istanza, il Comune corrisponderà l'intero prezzo a suo tempo pagato risultante dall'atto di concessione nel caso in cui il loculo non sia mai stato utilizzato. Nel caso in cui il loculo sia stato utilizzato il Comune rimborserà un importo corrispondente al prezzo a suo tempo pagato dedotto del 20% se la retrocessione avviene nel primo anno, del 30% se la retrocessione avviene tra il secondo e il decimo anno e del 50% se la retrocessione avviene tra l'undicesimo e il quindicesimo anno.</p>